

169/3

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

18 DICEMBRE 2013

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta d'urgenza del **18 Dicembre 2013**, alle ore **20,30** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Daniele VALLE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **BELLO, BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, CASCIOLA, DANIELE, DONNA, FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, MAGAZZU', MAGGIORA, MILETTO, NOCETTI, OLMEO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STALTERI, STEFANELLI, TORCHIO e TROISE.**

In totale, con il Presidente, n. 25 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: //

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE IN MERITO AL "REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FESTE DI VIA. APPROVAZIONE"

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO AL "REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FESTE DI VIA. APPROVAZIONE"

Il Presidente VALLE, di concerto con il Coordinatore della III Commissione CARDILE , riferisce:

La Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sist. Informativo Servizio Mercati con nota del 22/11/13 ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere parere di competenza in merito al "Regolamento Comunale delle feste di via. Approvazione".

Le Feste di Via hanno assunto una funzione consolidata come forma di promozione del tessuto commerciale ed urbano della Città per mezzo di iniziative organizzate sul territorio ove insistono tali realtà al fine di creare un rapporto diretto fra l'iniziativa e lo scopo promozionale della stessa.

Per questa ragione la Città di Torino nel corso degli ultimi anni ha approvato diversi atti amministrativi necessari per la regolamentazione di tali iniziative, nello specifico: la deliberazione del Consiglio Comunale del 16 giugno 1999 (mecc. 9902802/16), con la quale venivano delegate alle Circoscrizioni le attività di promozione commerciale venti carattere locale, la deliberazione della Giunta Comunale del 4 luglio 2000 (mecc. 200005975/69), con cui venivano approvate le direttive procedurali e le linee guida in materia di promozione commerciale durante le Feste di Via e la deliberazione della Giunta Comunale del 23 novembre 2000 (mecc. 2000010298/16), in cui venivano approvati i criteri relativi all'apertura domenicale o estiva dei mercati e dell'attività di vendita durante le Feste di Via.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 maggio 2003 (mecc. 2003 01233/016) venivano approvate le linee guida programmatiche per la regolamentazione dei rapporti tra la Città di Torino e le Associazioni di Via regolarmente costituite.

Infine, con deliberazione della Giunta Comunale del 16 febbraio 2010 (mecc. 2010 00707/016) venivano adottate le direttive procedurali per la regolamentazione ed organizzazione delle attività di promozione commerciale nelle Feste di Via.

A distanza di tre anni dall'ultimo atto deliberativo, si è ritenuto di analizzare, con la collaborazione delle Circoscrizioni, le problematiche emerse nell'organizzazione delle Feste di Via sulla base dell'andamento generale delle esperienze realizzate, dei mutamenti normativi intercorsi e dei suggerimenti emersi durante i lavori della III Commissione Consiliare.

Le maggiori criticità, menzionate anche in alcune mozioni consiliari, hanno richiesto un

intervento mirato ad:

- incrementare la trasparenza delle attività delle Associazioni di Via;
- favorire la partecipazione diretta degli esercenti del territorio;
- individuare idonee procedure di verifica e controllo delle attività realizzate;
- incentivare la qualità delle proposte delle Associazioni di Via nel tentativo di farle evolvere in Centri Commerciali naturali;
- incentivare la realizzazione di iniziative di promozione sociale, culturale e/o istituzionale.

Le indicazioni sin qui raccolte hanno portato alla opportunità di rivisitare alcune delle linee di intervento precedentemente tracciate sulla base dei contenuti della scheda procedurale approvata con le precedenti deliberazioni del 4 luglio 2000 (mecc. 200005975/16) e del 23 novembre 2000 (mecc. 2000010298/16), ed alla volontà di intraprendere un nuovo percorso di approvazione da parte del Consiglio Comunale di un apposito regolamento cittadino delle Feste di Via.

Sentita la III Commissione, riunitasi in data 10/12/13, si ritiene di esprimere **parere favorevole** a condizione che siano apposte le seguenti modifiche:

Art. 1 comma 2.

Il riferimento alle giornate “festive”, esclude inopinatamente esperienze già consolidate di feste tenute in orario serale o il sabato.

Art. 2 comma 1.

Il quadro normativo attuale permette, e si ritiene preferibile, in casi particolari, di riconoscere associazioni di via anche in ambiti più ristretti.

Art. 5 comma 1

Il limite di una festa all’anno appare restrittivo; è preferibile indicare un massimo di due ad associazione, uno per semestre. Occorre anche limitare lo svolgimento di più feste nello stesso giorno nella stessa Circoscrizione, consentendo al massimo lo svolgimento di due feste al giorno in zone non limitrofe, inserendo un criterio di priorità della richiesta.

Art. 15 comma 1

Vista l’opinabilità della valutazione sulla particolare distinzione della festa di via, si ritiene preferibile mantenere le associazioni su un piano di parità, permettendo a tutte due feste all’anno.

Artt. 10, 13, 15

L’attività di controllo sul regolare svolgimento della festa, sulla sussistenza delle autorizzazioni necessarie, sulla presenza di operatori commerciali è da demandarsi esplicitamente alla Polizia Municipale.

In linea generale, si esprime la preoccupazione che si aggravino gli impegni burocratici a carico delle associazioni di via, limitando altresì il ricorso a professionalità esterne.

Sia fissato un tetto massimo di Feste di Via per ogni Circoscrizione, per evitare che le Associazioni si scompongano e raddoppino per fare più feste.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 54 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento sul Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996, esecutiva 23/07/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) esecutiva 23/07/96, il quale dispone, tra l'altro, agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è:
 - favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di legge sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, **parere favorevole** a condizione che siano apposte le seguenti modifiche alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2013-05843/016 avente ad oggetto: "Regolamento Comunale delle Feste di Via. Approvazione":

Art. 1 comma 2.

Il riferimento alle giornate "festive", esclude inopinatamente esperienze già consolidate di feste tenute in orario serale o il sabato.

Art. 2 comma 1.

Il quadro normativo attuale permette, e si ritiene preferibile, in casi particolari, di riconoscere associazioni di via anche in ambiti più ristretti.

Art. 5 comma 1

Il limite di una festa all'anno appare restrittivo; è preferibile indicare un massimo di due ad associazione, uno per semestre. Occorre anche limitare lo svolgimento di più feste nello stesso giorno nella stessa Circoscrizione, consentendo al massimo lo svolgimento di due feste al giorno in zone non limitrofe, inserendo un criterio di priorità della richiesta.

Art. 15 comma 1

Vista l'opinabilità della valutazione sulla particolare distinzione della festa di via, si ritiene preferibile mantenere le associazioni su un piano di parità, permettendo a tutte due feste all'anno.

Artt. 10, 13, 15

L'attività di controllo sul regolare svolgimento della festa, sulla sussistenza delle autorizzazioni necessarie, sulla presenza di operatori commerciali è da demandarsi esplicitamente alla Polizia Municipale.

In linea generale, si esprime la preoccupazione che si aggravino gli impegni burocratici a carico delle associazioni di via, limitando altresì il ricorso a professionalità esterne.

Sia fissato un tetto massimo di Feste di Via per ogni Circoscrizione, per evitare che le Associazioni si scompongano e raddoppino per fare più feste.

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Sono assenti al momento della votazione i Consiglieri Bolognesi, Iannetti, Noccetti e Olmeo.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	21
Astenuti	4 (Bello, Furnari, Geninatti Togli e Paoli)
Votanti	17
Voti favorevoli	17

DELIBERA

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, **parere favorevole** a condizione che siano apposte le seguenti modifiche alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2013-05843/016 avente ad oggetto: "Regolamento Comunale delle Feste di Via. Approvazione":

Art. 1 comma 2.

Il riferimento alle giornate "festive", esclude inopinatamente esperienze già consolidate di feste tenute in orario serale o il sabato.

Art. 2 comma 1.

Il quadro normativo attuale permette, e si ritiene preferibile, in casi particolari, di riconoscere associazioni di via anche in ambiti più ristretti.

Art. 5 comma 1

Il limite di una festa all'anno appare restrittivo; è preferibile indicare un massimo di due ad associazione, uno per semestre. Occorre anche limitare lo svolgimento di più feste nello stesso giorno nella stessa Circoscrizione, consentendo al massimo lo svolgimento di due feste al giorno in zone non limitrofe, inserendo un criterio di priorità della richiesta.

Art. 15 comma 1

Vista l'opinabilità della valutazione sulla particolare distinzione della festa di via, si ritiene preferibile mantenere le associazioni su un piano di parità, permettendo a tutte due feste all'anno.

Artt. 10, 13, 15

L'attività di controllo sul regolare svolgimento della festa, sulla sussistenza delle autorizzazioni necessarie, sulla presenza di operatori commerciali è da demandarsi esplicitamente alla Polizia Municipale.

In linea generale, si esprime la preoccupazione che si aggravino gli impegni burocratici a carico delle associazioni di via, limitando altresì il ricorso a professionalità esterne.

Sia fissato un tetto massimo di Feste di Via per ogni Circoscrizione, per evitare che le Associazioni si scompongano e raddoppino per fare più feste.